TOSCANA TODAY
WEB MAGAZINE INDIPENDENTE

Fiudeiussioni bancarie: più tutela dall'Europa

29/10/2026 21:11 · Alberto Foggia

Preferenze privacy

Fideiussioni bancarie, l'Europa apre una nuova breccia: più tutele per chi ha firmato "solo per aiutare"

Giustizia europea e tutela dei garanti: la Corte UE rafforza la protezione di chi firma una fideiussione per una società senza agire da professionista. Pochi giorni fa e precisamente il 6 ottobre 2026, la Corte di giustizia UE ha pronunciato una decisione di particolare interesse che estende la portata della tutela del fideiussore-consumatore.

Il caso che riguarda migliaia di famiglie

Succede spesso più di quanto si pensi. Un coniuge, un genitore, un familiare firma una fideiussione per aiutare una società di famiglia o l'attività di una persona vicina. Poi arrivano insolvenza, decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento.

È proprio qui che l'ordinanza della Nona Sezione della Corte di giustizia UE del 6 ottobre 2026 interviene con un messaggio netto: anche il garante persona fisica può, in certe condizioni, essere qualificato come consumatore; e, se è così, il giudice ha il dovere di controllare l'eventuale presenza di clausole abusive nel contratto di fideiussione.

La novità non è solo teorica. Riguarda la vita concreta di chi si trova davanti a un titolo ormai definitivo o addirittura a una procedura esecutiva già avviata.

Quando il fideiussore è un consumatore

Il punto di partenza è semplice: non è sufficiente che il debito garantito appartenga a una società per escludere in automatico la tutela consumeristica.

La direttiva 93/13 definisce consumatore la persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale. E la Corte di giustizia aveva già chiarito, nei precedenti richiamati anche nell'ordinanza del 2026, che la qualità di consumatore del fideiussore va valutata guardando alla sua posizione concreta, non trasferendo meccanicamente sul garante la veste imprenditoriale del debitore principale.

In sostanza: se una persona firma una garanzia per ragioni private, familiari o personali, può rientrare nella nozione di consumatore. Spetterà al giudice verificare se vi siano invece collegamenti funzionali con la società, come ruoli gestori o partecipazioni rilevanti.

Clausole abusive: cosa sono davvero

Le clausole abusive sono clausole che creano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio di diritti e obblighi a vantaggio del professionista.

La metafora più semplice è quella della bilancia: il contratto dovrebbe tenere in equilibrio le parti; una clausola abusiva sposta il peso quasi tutto da un lato, lasciando il consumatore in posizione di debolezza.

Un principio già avviato, ma ora rafforzato

La decisione del 2026 non arriva dal nulla.

La Corte di giustizia si era già pronunciata negli anni scorsi sul fatto che il consumatore si trovi in una posizione di inferiorità rispetto al professionista e che il giudice nazionale debba esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole, quando abbia gli elementi necessari. Lo ribadisce anche la stessa ordinanza, richiamando il percorso europeo culminato, tra l'altro, nella sentenza Soledil del 18 dicembre 2025.

Anche in Italia il principio era già stato recepito. Le Sezioni Unite della Cassazione n. 9479 del 2023 avevano stabilito che, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo sul profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione deve controllare la presenza di eventuali clausole abusive e avvisare il debitore che, entro 40 giorni, può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per farle accertare.

La vera novità: tutela anche oltre il "definitivo"

Il punto decisivo dell'ordinanza del 2026 è però un altro.

Fin qui il dibattito si era concentrato soprattutto sui casi di decreto ingiuntivo non opposto. La nuova ordinanza affronta invece una situazione più delicata: quella in cui il decreto ingiuntivo era stato opposto, ma per motivi diversi, senza eccepire la vessatorietà delle clausole e senza far valere la qualità di

consumatore del fideiussore; e nonostante ciò la decisione era poi diventata definitiva.

La Corte dice che, in una situazione simile, il diritto UE osta a una lettura nazionale secondo cui il giudice dell'esecuzione non possa più fare nulla solo perché sul titolo si sarebbe formato un giudicato implicito.

Tradotto: non basta dire che una questione era "deducibile" e quindi si deve fingere che sia stata già risolta. Se le clausole non sono state esplicitamente esaminate in alcuna fase del procedimento, il giudicato implicito non può impedire né il controllo del giudice dell'esecuzione né la concessione di un termine per proporre opposizione tardiva.

Cos'è il giudicato implicito

Il giudicato implicito è una costruzione tecnica secondo cui, se un giudice decide una questione principale, si considerano risolte anche le questioni presupposte, pur se non affrontate espressamente.

È come mettere un timbro su una pratica e sostenere che, insieme alla pagina visibile, siano state controllate anche tutte le pagine interne.

La CGUE, con questa ordinanza, afferma invece un principio molto concreto: non si può fingere che un controllo ci sia stato, se nessuno ha davvero aperto il fascicolo su quel punto.

Il giudice non può restare fermo

Altro passaggio centrale: il controllo sulle clausole abusive non è rimesso solo all'iniziativa del debitore.

La Corte ricorda che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola che rientri nell'ambito della direttiva 93/13, quando disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari. È lo stesso principio già valorizzato dalle Sezioni Unite del 2023 nella fase monitoria ed esecutiva.

La ragione è chiara: la tutela del consumatore deve essere effettiva, non teorica. E non può dipendere interamente dalla capacità tecnica della parte debole di sollevare l'eccezione giusta al momento giusto.

Anche l’ignoranza del proprio status non salva il sistema

Uno dei passaggi più forti dell’ordinanza riguarda proprio la situazione del fideiussore che, al tempo dell’opposizione o del consolidamento del decreto, non sapeva nemmeno di poter essere considerato consumatore.

La Corte afferma che questa circostanza è irrilevante: il controllo sull’abusività, infatti, è un dovere del giudice.

È un punto importante anche sul piano storico. Per anni in Italia aveva prevalso l’idea che il fideiussore di una società non potesse essere qualificato consumatore proprio per il carattere accessorio della garanzia. Di fatto, questo orientamento rendeva molto difficile, se non impossibile, spendere la tutela consumeristica nel momento in cui si formavano i titoli.

L’ordinanza del 2026 prende atto di questa realtà e la supera: il diritto europeo, dice la Corte, non tollera che la mancanza di un controllo effettivo venga coperta dal richiamo alla stabilità del giudicato implicito.

Cosa non dice la decisione

Per evitare facili equivoci, va detto con chiarezza.

La Corte non afferma che tutte le fideiussioni siano nulle. Non dispone un annullamento automatico dei decreti ingiuntivi definitivi. Non apre una riapertura generalizzata di tutti i giudicati. Non trasforma automaticamente ogni garante di società in un consumatore.

Prevede invece che, se il garante è qualificabile come consumatore e se il controllo sulle clausole non è mai stato compiuto davvero, allora il sistema interno non può impedire in assoluto al giudice dell’esecuzione di intervenire o di consentire l’accesso all’opposizione tardiva.

Le ricadute pratiche

Per chi ha firmato una fideiussione, le conseguenze possono essere rilevanti.

Se il decreto è già definitivo

La partita potrebbe non essere del tutto chiusa. Bisogna verificare se il giudice abbia effettivamente esaminato le clausole della fideiussione e se vi sia stata una motivazione sul punto.

Se l'opposizione al decreto c'è già stata

La novità del 2026 è proprio qui: anche chi ha fatto opposizione, ma senza contestare le clausole abusive, non è necessariamente tagliato fuori, se quella verifica non è mai stata svolta.

Se è già in corso l'esecuzione

La fase esecutiva può diventare il luogo in cui far emergere il difetto di tutela consumeristica e chiedere il controllo del giudice.

Le mosse da fare subito

La prudenza, qui, non significa immobilismo. Significa agire con ordine.

Occorre recuperare senza ritardo:

- il testo della fideiussione;
- il contratto principale;
- il decreto ingiuntivo;
- l'eventuale atto di opposizione e la decisione emessa;
- gli atti esecutivi eventualmente notificati.

Poi bisogna verificare tre questioni decisive:

1. se il garante abbia davvero la qualità di consumatore;
2. se il contratto contenga clausole meritevoli di scrutinio;
3. se un giudice le abbia già esaminate in modo esplicito e motivato.

Se ne ricorrono i presupposti, la questione va sottoposta senza ritardo al giudice dell'esecuzione, chiedendo il controllo e, nei casi consentiti, il termine per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., secondo la traiettoria già tracciata dalla Cassazione e ora rafforzata dalla Corte di giustizia.

Attenzione ai tempi

Su un punto non bisogna sbagliare: i termini processuali possono essere brevi e la loro verifica va fatta nel caso concreto, ovvero 40 giorni per l'opposizione tardiva nel quadro delineato dalle Sezioni Unite.

Aspettare, in queste materie, è spesso l'errore più costoso.

Il segnale politico-giuridico che arriva da Lussemburgo

La vera portata di questa ordinanza sta forse tutta qui: l'Europa non sta dicendo che la certezza del diritto non conta. Sta dicendo che la certezza del diritto non può diventare un alibi per coprire un controllo mai svolto.

In altre parole, il giudicato non può trasformarsi in un sigillo apposto su una scatola rimasta chiusa.

Per chi ha firmato una fideiussione "solo per aiutare", la decisione del 6 ottobre 2026 non è una scorciatoia miracolosa. È qualcosa di più serio: il riconoscimento che, quando in gioco c'è la tutela del consumatore, la forma non può schiacciare la sostanza, e il silenzio del passato non può valere come un esame che non c'è mai stato.

È questo, in fondo, il ruolo più concreto della tutela europea: riequilibrare rapporti contrattuali segnati da una forza profondamente diseguale, impedendo che il cittadino resti solo davanti alla macchina del credito.

Alberto Foggia

Alberto Foggia è avvocato esperto di diritto bancario e di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

PRIVACY POLICY

Cookie Policy
Termini e
Condizioni